

**REGOLAMENTO (CE) N. 1209/2002 DELLA COMMISSIONE**  
**del 4 luglio 2002**  
**relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 812/2002 <sup>(2)</sup> in particolare gli articoli 7 e 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001 <sup>(4)</sup>, ha limitato la concessione di restituzioni all'esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo ai volumi e alle spese convenuti nel quadro dell'accordo sull'agricoltura, concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
- (2) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 883/2001 ha stabilito le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari per evitare il superamento della quantità prevista o del bilancio disponibile nel quadro di tale accordo.
- (3) In base alle informazioni relative alle domande di titoli di esportazione di cui dispone la Commissione alla data del 3 luglio 2002, le quantità ancora disponibili per il periodo fino al 31 agosto 2002, per le zone di destinazione 1) Africa e 3) Europa dell'Est, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 883/2001,

rischiano di essere superate, a meno che non si adottino restrizioni del rilascio dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione. Di conseguenza, è opportuno applicare una percentuale uniforme di accettazione delle domande presentate dal 26 giugno al 2 luglio 2002 e sospendere per queste zone fino al 16 settembre 2002 il rilascio dei titoli per le domande pendenti, nonché la presentazione delle domande stesse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore vitivinicolo, le cui domande sono state presentate dal 26 giugno al 2 luglio 2002 nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2001, sono rilasciati nella misura del 18,300 % dei quantitativi richiesti per la zona 1) Africa e rilasciati nella misura del 6,687 % dei quantitativi richiesti per la zona 3) Europa dell'Est.

2. Fino al 16 settembre 2002, sono sospesi per le zone di destinazione 1) Africa e 3) Europa dell'Est il rilascio di titoli di esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo, di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda le domande presentate a partire dal 3 luglio 2002, nonché la presentazione di domande di titolo a partire dal 5 luglio 2002.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 5 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2002.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 132 del 17.5.2002, pag. 14.

<sup>(3)</sup> GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10.